# 

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA E, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL** **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PERIODO SETTEMBRE 2025 – GIUGNO 2028 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO SETTEMBRE 2028 – GIUGNO 2030, NEL COMUNE DI FROSSASCO. CUI: S85003110013202500001 - CIG: B7AD07F64B.**

**SCHEMA LETTERA DI INVITO CON DISCIPLINARE DI GARA**

In esecuzione della determinazione del Responsabile Area Economica - Finanziaria del Comune di Frossasco n. 212 del 04.07.2025 e della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

alla luce degli esiti dell’indagine di mercato avviata in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

la S.V. è invitata a presentare offerta secondo i criteri, le modalità e i vincoli di seguito indicati.

## 

## PREMESSE

In attuazione di quanto previsto dalla determinazione del Responsabile Area Economica - Finanziaria del Comune di Frossasco n. 212 del 04.07.2025, con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato stabilito di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con fornitura e distribuzione pasti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo settembre 2025 – giugno 2028 ed eventuale rinnovo per ulteriore biennio settembre 2028 – giugno 2030, nel Comune di Frossasco, come da progetto di servizio approvato con D.G.C. n. 52 del 27.06.2025, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020 avente ad oggetto “*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*” (link: *https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti*).

Il servizio di cui al presente affidamento, si configura quale servizio pubblico locale non a rete di interesse generale soggetto, quindi, al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e alla disciplina di cui al d.lgs. 201/2022.

La presente procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice”) è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [*https://umpinerolese.traspare.com/*](https://umpinerolese.traspare.com/)*.* L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista in tre mesi dall’invio delle lettere di invito*.*

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Frossasco *(codice NUTS: ITC11*), in particolare il

centro di cottura sito in via don Rinaldo Asvisio n. 6 ed i locali mensa siti presso i plessi scolastici di via dietro castello n. 1 e via don Rinaldo Asvisio n. 2.

CIG: B7AD07F64B - CUI: S85003110013202500001.

Il Responsabile Unico del Progetto della Centrale Unica di Committenza è l’Arch. Davide Benedetto, e-mail:[*davide.benedetto@umpinerolese.it*](mailto:davide.benedetto@umpinerolese.it)*.*

Il Responsabile Unico del Progetto dell’Amministrazioneper conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara è la Rag. Marisa Badellino, e-mail: *ufficio.finanziario@comunefrossasco.it.*

## PIATTAFORMA TELEMATICA

### LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* + difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
  + utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*.*

### DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

* 1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
  2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
  3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
  4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  + un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  + un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  + un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 

### IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

* + 1. lettera di invito con disciplinare di gara;
    2. modelli di gara;
    3. documento di gara unico europeo (DGUE);
    4. progetto di servizio;
    5. capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
    6. attestato di sopralluogo;
    7. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa: MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, al seguente link: [*https://umpinerolese.traspare.com/*](https://umpinerolese.traspare.com/)*.*

### CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l’apposita sezione “Richiesta chiarimenti” della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, notificate all’indirizzo e-mail dell’operatore economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “Chiarimenti”. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate in forma anonima nella parte pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l’apposita sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento: MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA.

### 

### COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso.

La stazione appaltante, dopo aver predisposto la proposta di aggiudicazione, invierà, al domicilio digitale del miglior offerente, la comunicazione di avvenuta trasmissione della notifica di richiesta di accesso al FVOE, ai sensi dell’art. 1 punto 3.3 lett. b) della delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023. Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all’operatore per confermare l’autorizzazione all’accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l’operatore economico che non adempia a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara.

Entro lo stesso termine, l’operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima. L’operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è **escluso dalla procedura** di gara. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del FVOE si rinvia alla sezione dedicata del sito internet dell’Autorità Anticorruzione (ANAC): *https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtualedell-operatore-economico-fvoe*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

**Oggetto dell’appalto:** l'appalto ha per oggetto le seguenti attività, come indicato all’art. 1 del capitolato:

1. la refezione scolastica riservata agli studenti, al personale docente delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Cumiana (esclusivamente sede di Frossasco), nonché ad altri utenti autorizzati dall’Amministrazione comunale;
2. la gestione del Centro cottura comunale presso la Scuola secondaria di 1° grado “Piero Angela” di Via Don Asvisio 6 in Frossasco con assunzione a proprio carico dei costi previsti nel capitolato;
3. il pasto a dipendenti o personale per il quale il Comune di Frossasco faccia richiesta;
4. “Frutta a scuola” – progetto di educazione alimentare regionale con fornitura gratuita di spuntino mattutino di frutta per tutti gli alunni/e delle scuole infanzia e primaria anche non iscritti alla mensa;
5. la rilevazione del numero delle presenze giornaliere degli alunni/e tramite apposita piattaforma gestionale fornita ed utilizzata dal Comune di Frossasco.

**Importo a base di gara:** l’importo a base di gara è di € 5,60 (oltre IVA 4%) per ciascun pasto fornito (presunti 24.738 per anno), di cui € 5,48 (IVA esclusa 4%) soggetti a ribasso ed € 0,12 (IVA esclusa 4%) per gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza e formazione non soggetti a ribasso.

**Valore presunto dell’appalto:** € 415.598,40(IVA esclusa) per i primi tre anni; tale importo deriva dal prodotto tra il numero presunto di pasti annui (24.738) ed il prezzo posto a base di gara per ogni singolo pasto, stabilito in € 5,60 (oltre IVA 4%).

**Valore complessivo presunto dell’appalto** (ai sensi dell’art. 14 del Codice, ai fini dell’individuazione delle soglie e delle procedure di affidamento, anche in relazione al CIG):€ 692.664,00 (IVA esclusa), comprensivo anche dell’eventuale rinnovo sino al massimo di altri due anni scolastici.

**Importo della manodopera**: il costo della manodopera è stimato in € 63.746,93 per anno scolastico, pari al 47% del costo del singolo pasto; pertanto, l’ammontare complessivo del costo della manodopera nei tre anni scolastici di durata dell’appalto è stimato in € 191.240,79.

**CCNL di riferimento:** dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, contraddistinto dal codice H05Y.

**Modalità di determinazione del corrispettivo:** “a misura”, pertanto saranno contabilizzati i soli pasti realmente resi. I numeri dei pasti sopra riportati hanno solo valore indicativo. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per le diverse utenze non dà diritto all'Impresa di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

**Suddivisione in lotti:** ai sensi dell’art. 58 del Codice, l’appalto è costituito da un unico lotto stante l’unitarietà del servizio.

### DURATA

La durata dell’appalto è prevista in anni 3 scolastici a decorrere dal 01.09.2025 al 30.06.2028, secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Piemonte.

È prevista la possibilità di rinnovo del contratto per un periodo massimo di altri 2 anni scolastici alle stesse condizioni tecnico – economiche.

### REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell’Allegato II.2bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO INDICE** | **ATECO/ECOICOP**  **INDICE ISTAT** |
| Prezzi al consumo (PC) | [01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche |
| Prezzi al consumo (PC) | [00ST] Indice generale senza tabacchi |
| Indici di retribuzione (IR) | [562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione |

in quanto l’appalto risulta associato al seguente codice CPV: 55524000-9.

I pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICE** | **PESO** |
| [01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche | 45 |
| [00ST] Indice generale senza tabacchi | 10 |
| [562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione | 45 |

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell’ Allegato II.2bis del Codice.

L’Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Quando si verificano le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, l’Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui innanzi, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Nel caso di pubblicazione di apposite linee guida sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui saranno forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui all’allegato II.2-bis del D.Lgs. 209 del 31/12/2024, tali indicazioni avranno priorità di calcolo su quanto sopra illustrato.

### MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Potranno essere apportate eventuali modifiche e varianti dell’appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Codice e del capitolato speciale d’appalto.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in piùdi un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* + - 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
      2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
      3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutato dall’ANAC ai sensi dell’art. 96, comma 15, del Codice.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e articolo 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

### SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

### Altre cause di esclusione

**Sono esclusi** glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell’art. 57 del Codice, costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l’esclusione** dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato, alla data di presentazione dell’offerta, domanda di iscrizione al predetto elenco.

## REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo FVOE.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, l’offerente **viene escluso**.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

* + 1. Iscrizione presso la CCIAA per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o apposita dichiarazione di non essere soggetti all’obbligo di iscrizione al REA e che l’attività oggetto dell’appalto rientra nelle attività previste nello statuto e/o atto costitutivo; per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE, iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure apposita dichiarazione di non essere soggetti.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Aver conseguito un fatturato globale pari ad € 692.664,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Il requisito è finalizzato a verificare la capacità economica e finanziaria dell’impresa a sostenere la continuità del servizio, nel rispetto della disciplina indicata all’interno del capitolato speciale, per tutta la durata temporale della concessione considerata l’elevata importanza di tale aspetto del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un numero di pasti non inferiore a 123.690 per ciascun servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub‐associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel complesso.

### INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

**Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell’articolo 63 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **pena l’esclusione**, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni

documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L’ausiliario deve:

* + 1. possedere i requisiti di capacità generale previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
    2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta, oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
    3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell’impresa ausiliaria devono invece essere allegati nell’offerta tecnica. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l’esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione **comporta l’esclusione** del concorrente.

## SUBAPPALTO

Il subappalto, ove consentito, limitatamente ai servizi accessori quali trasporto dei pasti e delle derrate, e nei limiti di quanto dichiarato in sede di offerta, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 119 del Codice. Il concorrente indica, all’interno del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto, ai fini dell’autorizzazione, devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, nelle ipotesi previste all’art. 119, comma 11, del Codice.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo Codice.

## CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all’art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell’articolo 57 comma 1 del Codice, l’appalto è soggetto al rispetto delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già operante nell’ambito del contratto in essere.

L’operatore dovrà produrre un Progetto di assorbimento che illustri le modalità di armonizzazione della clausola sociale con la propria organizzazione.

Il progetto di assorbimento sarà oggetto di sola verifica di idoneità da parte della Commissione e di accettazione della clausola sociale. Il progetto non sarà soggetto ad attribuzione di punteggio. Quanto indicato nel progetto di assorbimento è vincolante per l’operatore economico aggiudicatario.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all’art. 3.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal gestore uscente sono riportati nell’Allegato 7 del Capitolato speciale.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## GARANZIA PROVVISORIA

NON richiesta (Art. 53, comma 1 del Codice).

## SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, **pena l’esclusione** dalla gara. Al fine di una corretta formulazione della propria offerta, gli operatori economici che intendano concorrere dovranno recarsi preventivamente a prendere visione dei luoghi oggetto dell’appalto, entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_, negli orari di apertura al pubblico dell’Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara, previo appuntamento da richiedere entro il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato al concorrente un verbale di avvenuto sopralluogo che ha valore di certificazione da allegare ai documenti di partecipazione alla gara.

L’Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara si riserva di proporre date od ore alternative rispetto a quelle proposte dal concorrente qualora non vi sia più disponibilità nelle ore proposte.

Al fine di garantire a tutti gli operatori economici interessati di poter effettuare la presa visione dei luoghi e di poter pertanto partecipare regolarmente alla presente procedura di gara, si invitano i partecipanti a prendere contatti con gli uffici sin dalle prime date utili, senza attendere gli ultimi giorni disponibili.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

## PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023*.* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazionedeve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all’art. 1.1 del presente disciplinare.

### REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’art. 1 del presente disciplinare e nel documento MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

L’“***OFFERTA***” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**;

C – **Offerta economica***;*

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’**offerta inammissibile**.

## SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente disciplinare;
* sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all’esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

## DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione di cui al punto 15.1;
2. DGUE di cui al punto 15.2;
3. attestato di sopralluogo di cui all’art. 11;
4. ricevuta contributo A.N.A.C. di cui all’art. 12;
5. eventuale procura;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8. eventuali dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.5;
9. rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di cui all’art. 5.2.

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1*.*

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
* di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20 ed eventuale relativa dichiarazione di equivalenza;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
* il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
* di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
* di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 e di esprimere, ai sensi dell’articolo 35 comma 5-bis del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
  + - * 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
        2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
        3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### Documento di gara unico europeo (dgue)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE, che dovrà essere compilato, in lingua italiana, accedendo alla piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARE ed utilizzando il file *.xml* prodotto dalla stazione appaltante, nonché sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.

Il DGUE dovrà essere presentato:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, inoltre, ove alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, va allegata la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

### DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili)

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
* (nel caso di consorzi stabili)
* dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati;
* dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di servizi che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104;
* (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
* dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre;
* dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
* dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
* dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione delle parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
* dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
* dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti;

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti di servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
4. di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
5. che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione delle parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
* dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
* dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti;

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
* dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
* dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
* dichiarazione delle parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
* dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;
* dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti;
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
* copia del contratto di rete;
* dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  + - 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      3. le parti di servizi, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
      4. di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
      5. che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

### DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel documento denominato MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA*,* a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al punto 15.1, e deve contenere i seguenti documenti:

1. relazione tecnica del servizio, max 15 facciate formato A4 (le ulteriori facciate non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione, ad eccezione degli allegati specificamente richiesti) articolata in capitoli in base ai criteri di valutazione di cui all’art. 18.1 del presente Disciplinare;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. progetto di assorbimento che illustri le modalità di armonizzazione della clausola sociale con la propria organizzazione. Il progetto di assorbimento sarà oggetto di sola verifica di idoneità da parte della Commissione e di accettazione della clausola sociale. Il progetto non sarà soggetto ad attribuzione di punteggio e non influisce sul numero di facciate a disposizione per l’offerta tecnica.

L’offerta tecnica deve rispettare, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 3, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell’intera offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si applica quanto previsto all’art. 27 del presente disciplinare.

## OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel documento denominato MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA*.* L’offerta economica, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 2 efirmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. prezzo unitario a pasto, in riduzione rispetto all’importo, posto a base di gara, di € 5,60 (oltre I.V.A.);
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| **TOTALE** | **100** |

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.** | **Criteri di valutazione** | **Punti max** |
| **a)** | **Comunicazione di attività di educazione ambientale ed alimentare**  Indicazione delle proposte di attività di educazione alimentare ed ambientale per alunni, genitori ed insegnanti. Attività formativa per riduzione sprechi. Il tutto per incentivare le corrette abitudini alimentari ed invogliare al consumo del proprio pasto | 7 |
| **b)** | **Composizione del team di lavoro**  Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio | 7 |
| **c)** | **Piano di pulizia ed igiene**  Piano di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a mensa scolastica | 10 |
| **d)** | **Monitoraggio della qualità dei servizi erogati**  Descrizione del sistema di autocontrollo che si intende adottare (struttura organizzativa dedicata, articolazione piano di controllo e qualità, modalità di aggiornamento periodico del personale) e le procedure individuate per la rilevazione del gradi di soddisfazione dell’utenza e di studio dei percorsi di risposta ai bisogni manifestati | 10 |
| **e)** | **Gestione delle emergenze**  Illustrazione delle modalità di gestione degli imprevisti, emergenze e modifiche del servizio, indicando in particolare i tempi di consegna necessari per garantire, attraverso l’operatività di una cucina di emergenza autorizzata al confezionamento di pasti d’asporto, la somministrazione di pasti in caso di impossibilità di utilizzo dei centri cottura di cui al capitolato | 7 |
| **f)** | **Provenienza delle materie prime**  Illustrazione di proposte prevedenti l’impiego di prodotti a filiera corta, km zero, prodotti locali provenienti dal territorio, a garanzia della loro qualità e freschezza | 12 |
| **g)** | **Alimenti biologici**  Percentuale di utilizzo di alimenti biologici superiori a quelle previste dall’art. 19 del capitolato.  NOTA BENE: percentuale unica (ponderata tra le diverse tipologie di alimenti) in aumento rispetto alle percentuali minime stabilite dall’art. 19 del capitolato   * < 5%: 0 punti * 5%<x<10%: 2,5 punti * 10%<x<20%: 5 punti * 20%<x<40%: 7,5 punti * > 40 %: 10 punti | 10 |
| **h)** | **Proposte migliorative/innovative**  Descrizione di eventuali proposte migliorative e ulteriori interventi, anche sperimentali, che si ritengono di adottare in relazione alla specificità e particolarità del servizio (senza oneri ulteriori né per l’Ente né per gli utenti, né per gli operatori, ma solo come valore aggiunto).  Occorrerà indicare con quali risorse (economiche, strumentali e di personale) verranno realizzate tali proposte migliorative, i tempi di attivazione e la durata delle medesime. Le proposte migliorative/innovative indicate costituiscono obbligo contrattuale. | 6 |
| **i)** | **Possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008**   * 1 punto in caso di possesso della certificazione * 0 punti in caso di non possesso della certificazione | 1 |

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione discrezionale degli elementi tecnici dell’offerta sarò condotta nell’osservanza dei seguenti criteri motivazionali:

**a) Comunicazione di attività di educazione ambientale ed alimentare**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che dimostrino particolare attenzione alle finalità che lo stesso si propone nei confronti dell’utenza finale in termine di educazione ambientale e alimentare.

**b) Composizione del team di lavoro**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che presentino un progetto concreto, tangibile e aderente al contesto, ad esempio indicando il numero degli addetti presso la mensa scolastica e specificando l’eventuale esperienza pluriennale nel servizio di ristorazione scolastica, partecipazione a corsi Asl per diete speciali e partecipazione a corsi Asl per composizione menù.

**c) Piano di pulizia e igiene**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che presentino un piano di sanificazione e pulizia che tenga conto e delle turnazioni di refezione, con eventuali elementi di controllo e monitoraggio.

**d) Monitoraggio della qualità dei servizi erogati**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che individuino un sistema di autocontrollo, di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e di studio dei percorsi di risposta ai bisogni manifestati, concreto, accessibile, aderente al contesto e facilmente tracciabile.

**e) Gestione delle emergenze**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che dimostrino come la concezione organizzativa delle emergenze offra una elevata garanzia della qualità dell’attuazione delle prestazioni.

**f) Provenienza delle materie prime**

Saranno considerate più adeguate quelle offerte che dimostrino ricognizione ed orientamento verso le risorse agro alimentari messe a disposizione dal territorio e che al contempo offrano una elevata garanzia sia delle tecniche di produzione sia della tutela dell’ambiente e del risparmio delle risorse primarie a favore di prodotti freschi, facilmente controllabili e di sicura provenienza.

Il Punteggio è attribuito in caso di possesso della certificazione

**g) Alimenti biologici**

Si rinvia alla Tabella “CRITERI DI VALUTAZIONE”

**h) Proposte migliorative/innovative**

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che prevedano la proposta, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato d’appalto e delle tabelle redatte dall’ASL TO3 e senza oneri ulteriori per la stazione appaltante, della somministrazione di ulteriori prodotti, anche in occasione di particolari ricorrenze e della previsione di ulteriori attività, in particolare volte alla riduzione degli sprechi alimentari.

**i) Possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008**

Si rinvia alla Tabella “CRITERI DI VALUTAZIONE”

Il punteggio per i criteri a), b), c), d), e), f) e h) sarà attribuito ad insindacabile giudizio da ciascun componente della commissione secondo i seguenti coefficienti:

Giudizio Ottimo – Coefficiente 1,00

Giudizio Buono – Coefficiente 0,75

Giudizio Discreto – Coefficiente 0,50

Giudizio Sufficiente – Coefficiente 0,25

Giudizio Insufficiente – Coefficiente 0,00

Giudizio Ottimo: l’offerta è giudicata pienamente aderente alle aspettative della S.A., qualificante ed esaustiva

Giudizio Buono: l’offerta è giudicata significativa, con buona rispondenza alle esigenze della S.A.

Giudizio Discreto: l’offerta è giudicata discretamente adeguata con discreta rispondenza alle esigenze della S.A.

Giudizio Sufficiente: l’offerta è giudicata poco pertinente, di scarsa rilevanza rispetto le esigenze della S.A.

Giudizio Insufficiente: l’offerta è giudicata priva di elementi apprezzabili, non in linea con le esigenze della S.A.

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta; sarà effettuata la media dei coefficienti attributi; detta media sarà trasformata in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso di partecipazione di un solo operatore economico non si procederà con la riparametrazione dei punteggi tecnici.

Nella definizione della media dei coefficienti di prestazione, sia nella riparametrazione, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Si precisa che l’offerta di condizioni migliorative su quanto obbligatorio ai sensi del disciplinare sarà valutata ai fini dell’aggiudicazione della gara, ed i relativi impegni costituiranno integrazione del capitolato dietro apposita sottoscrizione dell’aggiudicatario.

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIO DI VALUTAZIONE** | **PUNTEGGIO MAX** |
| Prezzo unitario a pasto, in riduzione rispetto all’importo, posto a base di gara, di euro 5,60 (IVA esclusa) | 30 |

All’offerta economica è attribuito all’elemento economico un punteggio con formula inversamente proporzionale.

Punteggio: (Valore più conveniente / Valore offerto dal concorrente in esame) x punteggio previsto per l'offerta economica.

## COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP della Centrale Unica di Committenza si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

## SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della Centrale Unica di Committenza accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte presentate, all’esame e valutazione delle stesse e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20, i ribassi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il ribasso nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
* presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

## VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara; detto calcolo è effettuato esclusivamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l’offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al punto 3.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Centrale Unica di Committenza, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP **esclude le offerte** che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione per conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Il RUP della CUC procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
* l’attendibilità degli altri impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione e alla segnalazione all’ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'art. 55 (Termini dilatori) del Codice; pertanto la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non trovano applicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, eventualmente necessari per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto, così come stabilito dall’Amministrazione per conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara, sarà predisposto in linea allo schema tipo di cui al decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Dipartimento Mercato e Tutela Direzione Generale Consumatori e Mercato del 16.05.2025, e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dell’Amministrazione per conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*,* nonchénella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell’Amministrazione per conto della quale si sta svolgendo la procedura di gara.

## ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

Come previsto dall’art. 36, comma 1 del Codice, con la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del Codice, sarà trasmessa l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 5 del Codice sull’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how).

In tal caso, l'operatore dovrà:

1. puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l’operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All’esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest’ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all’accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
2. produrre una copia dell’intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.

Nel caso in cui l’operatore economico presenti la copia dell’offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l’impugnazione della decisione previsto all’articolo 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la copia dell’offerta tecnica con le parti di cui è stato chiesto l’oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l’impugnazione della decisione, è resa disponibile l’offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, 4 e 5 del Codice, con la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del Codice, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell’art. 35 del Codice ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del Codice.

## DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Piemonte, Via Confienza, 10, 10121 Torino.

## VIGILANZA E CONTROLLI SULLA GESTIONE

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio pubblico locale, l’affidatario si impegna a fornire all’Ente, con i tempi e i modi regolati dal contratto di servizio, tutti i dati e le informazioni necessari per esercitare la vigilanza e il controllo sulla gestione, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 28 del d.lgs. 201/2022.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

1. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
3. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
4. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
5. il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolari del trattamento dei dati sono l’Unione Montana del Pinerolese e il Comune di Frossasco, ciascuno per quanto di competenza.

Torre Pellice, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

F.to digitalmente

Il RUP della Centrale Unica di Committenza

Arch. P.T. Davide BENEDETTO